



Scuola di Diritto Avanzato

Direttore scientifico: **Luigi VIOLA**

www.scuoladirittoavanzato.com

OverLex.com
PORTALE GIURIDICO

26.01.2016

Esame avvocato: sufficiente il voto numerico ai fini della valutazione

Il voto numerico attribuito alle prove scritte esprime e sintetizza il giudizio tecnico-discrezionale dell'organo collegiale all'uopo preposto, contenendo in sé la sua stessa motivazione, senza necessità di ulteriori spiegazioni e chiarimenti, anche qualora non siano rinvenibili segni grafici o glosse di commento a margine degli elaborati, la cui apposizione costituisce una mera facoltà.

**T.A.R. Campania Napoli, sezione ottava,
sentenza del 14.01.2016, n. 198**

...omissis...

Premesso che:

- col ricorso in epigrafe, riassunto dinanzi a questo Tribunale amministrativo regionale in esito all'ordinanza declinatoria di competenza n. 10883/2015, pronunciata dall'originariamente adito Tribunale amministrativo regionale del Lazio, D.F.L. impugnava, chiedendone l'annullamento, previa sospensione, gli atti concernenti la propria mancata ammissione alle prove orali dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, sessione 2014;
- a supporto, deduceva svariate censure in ordine alla legittimità dell'operato della commissione esaminatrice e, in particolare, del giudizio di inidoneità dalla stessa formulato;
- l'amministrazione intimata si costituiva in giudizio per resistere al gravame esperito ex adverso;
- il ricorso veniva chiamato all'udienza del 13 gennaio 2016 per la trattazione dell'incidente cautelare;
- nell'udienza cautelare emergeva che la causa era matura per la decisione di merito, essendo integro il contraddittorio, completa l'istruttoria e sussistendo gli altri presupposti di legge.

- le parti venivano sentite, oltre che sulla domanda cautelare, sulla possibilità di definizione del ricorso nel merito e su tutte le questioni di fatto e di diritto che la definizione nel merito pone;

Considerato che, alla luce della giurisprudenza ormai consolidata, anche nella Sezione:

- il voto numerico attribuito alle prove scritte esprime e sintetizza il giudizio tecnico-discrezionale dell'organo collegiale all'uopo preposto, contenendo in sé la sua stessa motivazione, senza necessità di ulteriori spiegazioni e chiarimenti, anche qualora non siano rinvenibili segni grafici o glosse di commento a margine degli elaborati, la cui apposizione costituisce una mera facoltà (cfr. Cons. Stato, n. 2576/2009); e, siccome, per di più, correlato ai circostanziati criteri di valutazione applicati dalla commissione esaminatrice, consente il sindacato giurisdizionale sul potere amministrativo esercitato (cfr., ex multis, Corte cost., n. 20/2009; n. 78/2009; n. 175/2011; Cons. Stato, n. 1162/2003, n. 8320/2003; n. 2881/2004; n. 5160/2006, n. 294/2008; n. 540/2008; n. 2190/2008; n. 1223/2009; n. 2576/2009; n. 5410/2009; n. 913/2011; n. 1996/2011; n. 6973/2011; n. 1939/2012; n. 4457/2013; TAR Campania, Napoli, n. 10731/2008);

- il superiore approdo non è da reputarsi menomato dalla recente disposizione di cui all' art. 46, comma 5, della L. n. 247 del 2012 ("la commissione annota le osservazioni positive o negative nei vari punti di ciascun elaborato, le quali costituiscono motivazione del voto che viene espresso con un numero pari alla somma dei voti espressi dai singoli componenti"), peraltro, a tenore del successivo art. 49, inapplicabile, *ratione temporis*, alla fattispecie in esame;

- alla luce del 'diritto vivente' ormai ampiamente radicatosi in materia, ed alla stregua dei canoni di interpretazione letterale e logico-sistematica, il citato art. 46, comma 5, non può, infatti, aver imposto alle commissioni esaminatrici per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato un onere motivazionale ulteriore e aggiuntivo rispetto a quello assolto mediante attribuzione del voto numerico sulla base di criteri valutativi predefiniti;

- in particolare, la motivazione non può risiedere né, tanto meno, esaurirsi in "osservazioni" annotate a margine o in calce ovvero interlineate, che, per loro stessa natura, rivestono carattere eventuale (siccome occasionate solo da quei "punti" dell'elaborato positivamente o negativamente rilevanti, se e in quanto concretamente individuabili come tali), nonché atomistico (in quanto riferite a singoli frammenti dell'elaborato), e che, perciò, non garantiscono la necessaria portata sintetico-globale del giudizio demandato all'organo tecnico valutatore;

- conseguentemente, il legislatore, allorquando stabilisce che dette 'osservazioni-glosse' "costituiscono motivazione del voto", ha, all'evidenza, inteso precisare che esse, ove ritenute opportune e, quindi, formulate dalla commissione esaminatrice, 'integrano', ossia concorrono a chiarire la motivazione già immanente al punteggio numerico;

- in assenza di macroscopici indizi di arbitrarietà, illogicità e travisamento fattuale, non ravvisabili nella specie, il giudizio formulato dalla commissione esaminatrice resta insindacabile in sede giurisdizionale, quale espressione di ampia discrezionalità tecnica e apprezzamento con elevato grado di opinabilità

sulla preparazione del candidato, cui l'adito giudice amministrativo non può sostituire una propria valutazione nuova e alternativa, sia pure sulla scorta di indicazioni ricavabili da pubblicazioni scientifiche;

- tale considerazione vale anche nel caso in cui la censura di erroneità della valutazione tecnico-discrezionale sia sorretta da un parere pro veritate, in quanto, da un lato, la valutazione di un esperto (docente universitario o professionista legale) non è, di per sé, idonea a dare prova di elementi di manifesta illogicità, irragionevolezza, incongruenza, contraddittorietà o travisamento fattuale, e in quanto, d'altro lato, detto esperto, designato ex post dallo stesso soggetto interessato, non è in grado di esprimere giudizi equiparabili a quelli dell'organo esaminatore in composizione collegiale, in mancanza delle garanzie dell'anonimato e al di fuori del contesto del complessivo andamento delle prove (cfr. Cons. Stato, n. 3991/2009; n. 5846/2009);

Ritenuto, in conclusione, che:

- il ricorso in epigrafe deve essere respinto, stante la ravvisata infondatezza di tutte le doglianze con esso avanzate;

- quanto alle spese di lite, appare equo disporre l'integrale compensazione tra le parti;

p.q.m.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2016 con l'intervento dei magistrati:

Michelangelo Maria Liguori, Presidente FF

Olindo Di Popolo, Primo Referendario, Estensore

Francesca Petrucciani, Primo Referendario